



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna**

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 150 del 2015, proposto da:

Mariarosa Bernardoni, rappresentata e difesa dall'avv. Boris Vitiello, con domicilio eletto presso Boris Vitiello in Bologna, Piazza Galileo n. 4;

*contro*

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per l'E.R.-Ufficio IX Ambito Territoriale per la Provincia di Bologna, in persona dei rispettivi titolari in carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, anche domiciliataria in Bologna, Via Guido Reni 4;

*nei confronti di*

Angela Commissari;

*per l'annullamento*

- del provvedimento del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia-Romagna, comunicato alla ricorrente a mezzo pec in data 29.1.2015, con cui, nella pratica dei suoi effetti, esclude la ricorrente dalla partecipazione al corso di formazione, già iniziato, finalizzato al conseguimento della mobilità professionale ATA dall'area B all'area D, istituito in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3620 del 14.7.2014;- dell'atto prot. 14550 del 26.11.2014, con cui viene istituito il summenzionato corso, nella parte in cui non viene ricompresa la ricorrente;

- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale per l'E.R.-Ufficio IX Ambito Territoriale per la Provincia di Bologna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2015 il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori Boris Vitiello, Uliana Casali;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

In via cautelare (decreto 55/15 e ordinanza 79/15 di questo TAR) la ricorrente era stata ammessa con riserva al corso di formazione per mobilità del personale ATA, dall'area B alla D, indetto dall'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna con atto 26.11.04 prot. n. 14550 (avendo impugnato il relativo diniego di ammissione al corso).

La partecipazione e il pieno superamento delle prove finali con 79 punti, attestato dalla graduatoria definitiva depositata il 24 settembre 2015, nella quale la ricorrente risulta utilmente classificata al terzo posto con punti 79, costituisce definitivo ed effettivo accertamento della sua idoneità e, stante la natura idoneativa della procedura, secondo la ricorrente supera la riserva in applicazione dei noti principi, elaborati in giurisprudenza, sulla sanatoria delle ammissioni con riserva.

Pertanto la ricorrente, ritenendo già integralmente soddisfatto l'interesse dedotto, ne dà atto con memoria depositata il 2 ottobre '15, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

Il Collegio ritiene invece necessario delibare il merito, in quanto la ricorrente non era affatto stata esclusa per ragioni di inidoneità, le uniche che sarebbero superate dall'esito positivo della partecipazione con riserva.

Alla pretesa della ricorrente, di ammissione al corso, l'USR aveva invece opposto il divieto legale di estensione soggettiva degli effetti del giudicato (Cons. Stato VI 3620/14, che aveva fissato in 52 posti – anziché gli originari 26 – la legittima capienza del corso).

La ricorrente era infatti classificata al 33° posto della graduatoria per l'ammissione al corso, ma non era stata parte di quel giudizio. Tuttavia, la giustificazione del divieto sta in esigenze di contenimento della spesa che in questo caso non ricorrono, essendo fisso e predeterminato in 52 il numero dei beneficiari della formazione.

*“La ratio sottesa alla disciplina in tema di divieto di estensione del giudicato in materia di personale delle amministrazioni pubbliche (in particolare comma 6 dell'articolo 41 del D.L. 207 del 2008, comma 132 dell'articolo 1 della legge 311 del 2004) è tradizionalmente individuata nell'esigenza di contenimento della spesa in relazione a decisioni idonee a riconoscere la fondatezza di spettanze di carattere patrimoniale”* (Cons. Stato 2409/12).

*“A giudizio del Collegio, la finalità che informa il divieto di estensione soggettiva non può essere estesa anche alle ipotesi (quale quella all'origine dei fatti di causa) in cui l'estensione degli effetti delle pronunce giurisdizionali non risulta in alcun modo idonea a determinare pregiudizi finanziari a carico dell'amministrazione ma, al contrario, a consentire l'esplicazione dei principi, riconducibili all'imparzialità e buon andamento, di par condicio e favor participationis”* (TAR Campania IV 3811/12).

La mancata estensione del giudicato determina proprio la pretermissione della ricorrente a beneficio di colleghi alla stessa postergati nella graduatoria per l'ammissione al corso, effetto appunto incompatibile con i principi di imparzialità e “par condicio”.

D'altra parte, la estensione non comporta oneri per l'erario, essendo predeterminato in 52 il numero degli ammessi.

Per tali ragioni il divieto non è operante nella fattispecie.

Viceversa, non appare pertinente il precedente (TAR Lazio 13123/14) invocato dall'Amministrazione resistente, che riguarda la diversa questione della inammissibilità dell'azione di ottemperanza proposta da chi non è stato parte del giudizio di merito.

Inoltre, la indizione di un corso di formazione aperto ad un numero predeterminato di ammessi è atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, a contenuto inscindibile e ad effetti rivolti a soggetti non determinati “a priori” (tutti coloro che vantano i requisiti per l'ammissione, cioè nella fattispecie coloro che saranno i primi 52 classificati nella futura graduatoria), che pertanto non può esistere per taluni di essi e non per gli altri.

Così gli effetti dell'annullamento giurisdizionale non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, ma operano “erga omnes” senza incontrare i limiti soggettivi del giudicato amministrativo (Cons. Stato III 2350/12, 5972/00, e 4320/08).

Pertanto, prescindendo dalle censure di carattere procedurale che restano assorbite, il ricorso deve essere accolto, annullandosi per l'effetto, ad integrale e definitivo scioglimento della riserva, il diniego di ammissione impugnato.

Spese compensate in via equitativa, avuto riguardo al carattere interpretativo della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla l'impugnato diniego.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Alberto Pasi, Presidente FF, Estensore

Italo Caso, Consigliere

Ugo De Carlo, Primo Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)